



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 28267/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari Permanenti VII e II

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge “Iniziativa di solidarietà in favore delle popolazioni della Regione Campania colpite da calamità o catastrofi” - Reg. Gen. n. 407 -”

Ad iniziativa del Consigliere Nicola Caputo.
Depositata il 16 novembre 2012

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini stabiliti dal Regolamento.

Napoli, 12.7 NOV. 2012

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Napoli, 14 novembre 2012

Alla Segreteria Generale del
Consiglio Regionale della Campania

SEDE

Prot n. 213/SP

Oggetto: Proposta di legge "Iniziativa di solidarietà in favore delle popolazioni della Regione Campania colpite da calamità o catastrofi"

Si trasmette la proposta di legge indicata in oggetto.

Cordialmente


Nicola Caputo

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 207

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0028267/A

Del 16/11/2012 09 24 48
Da CR A. SERASS

Sen. Assessor
15/11/12



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge

“Iniziativa di solidarietà in favore delle popolazioni della Regione Campania colpite da calamità o catastrofi”

Art. 1

(Finalità)

1. Nell'ambito del proprio territorio e in conformità con le disposizioni legislative nazionali, la Regione sostiene l'azione in favore degli Enti locali che dichiarano lo stato di calamità naturale o lo stato di emergenza umanitaria, attraverso l'erogazione di contributi finalizzati alle attività di soccorso e assistenza.

2. A tal proposito, il Consiglio regionale promuove ogni iniziativa utile per fronteggiare l'emergenza, istituendo Comitati di primo soccorso e promuovendo iniziative di solidarietà.

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 407



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2

(Istituzione Comitato di Primo Soccorso)

1. Il Comitato di primo soccorso è istituito con la dichiarazione dello stato di calamità naturale o lo stato di emergenza umanitaria; tale stato, deve essere dichiarato dal Comune interessato con delibera di Giunta comunale.
2. Per calamità naturale o emergenza umanitaria s'intende l'insorgere di situazioni che comportino grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e, che, per la loro natura o estensione devono essere fronteggiate con interventi tecnici urgenti e straordinari.
3. Sono componenti di diritto del comitato di cui al comma 1:
 - il Sindaco dell'Ente locale che dichiara lo stato di emergenza;
 - l'Assessore alla protezione civile dell'Ente che dichiara lo stato di emergenza;
 - il Prefetto dell'ufficio territorialmente competente o suo delegato;
 - il Presidente della provincia competente o suo delegato;
 - l'Assessore regionale competente o suo delegato;
 - Il Capo del dipartimento regionale della protezione civile o suo delegato.
4. Il Comitato di cui al comma 1, in caso di inadempienze da parte degli Enti preposti, è autorizzato ad esercitare poteri sostitutivi, anche in danno.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 3

(Interventi regionali d'urgenza)

1. La Giunta regionale, è autorizzata a concedere anticipi finanziari quando i danni provocati dal dichiarato evento dannoso ed il pericolo imminente di danni futuri, siano tali da comportare urgentissimi interventi di primo soccorso.

2. L'anticipazione di cui al precedente comma 1, è riconosciuta con decreto dell'Assessore regionale competente, previa deliberazione della Giunta regionale nella quale è determinato l'ammontare dell'intervento finanziario anche sulla base di accertamenti di massima degli uffici tecnici regionali.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4

(Mezzi e strutture regionali di soccorso)

1. La Regione, anche per il tramite della Protezione Civile, provvede ad individuare, acquisire ed organizzare attrezzature, mezzi e strutture operative ai fini della prevenzione e riduzione degli effetti prodotti dagli eventi dannosi.

2. Qualora gli organi statali ne facciano richiesta i mezzi e le strutture di cui al comma 1, sono messi a disposizione per interventi anche fuori del territorio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5

(Istituzione Fondo di Solidarietà)

1. La regione Campania, istituisce un Fondo di Solidarietà nei confronti dei familiari deceduti nell'ambito di operazioni di soccorso, determinate dallo stato di calamità naturale o lo stato di emergenza umanitaria e, garantisce, ai figli del deceduto, un contributo spese di istruzione e di studio per l'intera durata dei corsi regolari.

2. Possono beneficiare di quanto previsto al comma 1, i Cittadini residenti nella Regione Campania, il coniuge superstite convivente del deceduto, effettivamente separato o divorziato; in assenza del coniuge, i figli legittimi, o legittimati, o naturali, o adottivi e di loro quelli che non contraggano matrimonio nel periodo previsto per l'erogazione dei benefici.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6

(Composizione del Fondo di Solidarietà)

1. La composizione del Fondo di Solidarietà, le modalità ed i criteri di assegnazione, sono determinati dal regolamento approvato dalla Giunta Regionale.
2. Per accedere ai benefici di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 3 comma 2, presentano, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento, domanda all'organismo di cui al successivo comma 4, che svolge la relativa attività istruttoria sentita la struttura dell'Assessorato regionale competente in materia di protezione civile.
3. In sede di prima attuazione, possono accedere al fondo, secondo le modalità di cui alla presente legge, i familiari dei Cittadini appartenenti alle Strutture operative regionali di protezione civile deceduti a seguito di interventi di soccorso verificatisi a partire dalla data del 1° gennaio 2000.
4. I soggetti di cui al comma 4, presentano la richiesta di accesso al fondo entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per il corrente esercizio finanziario, si fa fronte mediante prelievo della somma di Euro 100.00,00 dalla U.P.B. di Spesa 7.28.136 "*Fondo di riserva*", incrementando di pari importo la U.P.B. di Spesa 4.16.116 "*Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali*".

2. Gli oneri relativi agli anni successivi sono determinati con la legge di bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il decimo quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

Con la presente proposta di legge si desidera disciplinare l'attuazione degli interventi finalizzati al superamento di situazioni emergenziali, determinate dallo stato di calamità naturale o dallo stato di emergenza umanitaria.

L'intento, pertanto, è quello di attuare uno strumento ordinario che si attivi a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza e che disciplini le azioni volte ad affrontare le situazioni di mutamento improvviso.

La costituzione del "Comitato di Primo Soccorso", (a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da parte dell'Ente interessato), rappresenta lo strumento primario individuato nella presente proposta di legge.

Il Comitato di primo soccorso, provvede a garantire l'omogeneità delle azioni da intraprendere e, contestualmente, verifica la sostenibilità in ordine ad una corretta gestione delle risorse.

Un ulteriore obiettivo della presente proposta è quello di velocizzare la tempistica degli interventi e delle misure previste nel piano di emergenza, prevedendo altresì, in caso di ritardi o di inadempienze da parte degli Enti preposti, l'esercizio di poteri sostitutivi, anche in danno.

E' previsto, inoltre, che la Regione anche per il tramite della Protezione Civile, definisce attrezzature, mezzi e strutture operative ai fini della prevenzione e riduzione degli effetti prodotti dagli eventi dannosi.

In ultimo è prevista anche l'istituzione di un Fondo di Solidarietà nei confronti dei familiari deceduti nell'ambito di operazioni di soccorso, determinate dallo stato di calamità naturale o lo stato di emergenza umanitaria, che garantisca, ai figli del deceduto, un contributo spese d'istruzione e di studio per l'intera durata dei corsi regolari.

In sede di prima attuazione, possono accedere a detto Fondo, i familiari dei Cittadini appartenenti alle Strutture operative regionali di Protezione Civile deceduti a seguito di interventi di soccorso verificatisi a partire dalla data del 1° gennaio 2000.



Consiglio Regionale della Campania

La composizione del Fondo di Solidarietà, le modalità e i criteri di assegnazione, sono determinati in un regolamento da approvarsi da parte della Giunta Regionale.

La presente proposta di legge è composta da nove articoli i cui contenuti sono così riassunti:

L'Art. 1 prevede che la Regione supporti l'azione d'intervento in favore degli Enti locali che dichiarano lo stato di calamità naturale o lo stato di emergenza umanitaria.

L'Art. 2 prevede l'istituzione del "Comitato di Primo Soccorso" con i relativi membri di diritto.

L'Art. 3 autorizza la Giunta Regionale, per il tramite dell'assessore competente, a concedere anticipi finanziari quando i danni provocati dall'evento dannoso siano tali da comportare urgentissimi interventi.

L'Art. 4 prevede che la Regione, anche per il tramite della Protezione Civile, organizzi adeguate strutture e mezzi ai fini della prevenzione degli effetti prodotti dagli eventi dannosi.

L'Art. 5 prevede l'istituzione di un Fondo di Solidarietà nei confronti dei familiari deceduti nell'ambito di operazioni di soccorso e, garantisce, ai figli del deceduto, un contributo spese di istruzione e di studio per l'intera durata dei corsi regolari.

Gli articoli 6 e 7 prevedono il riparto dei fondi e la disciplina di intervento sul Fondo di Solidarietà.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE FINANZIARIA

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per il corrente esercizio finanziario, si fa fronte mediante prelievo della somma di Euro 100.00,00 dalla U.P.B. di Spesa 7.28.136 "*Fondo di riserva*", incrementando di pari importo la U.P.B. di Spesa 4.16.116 "*Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali*".

2. Gli oneri relativi agli anni successivi sono determinati con la legge di bilancio regionale.